



Aree Protette
Alpi Cozie

Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.19 DEL 27/11/2020

OGGETTO: Analisi annuale delle partecipazioni ex art.20 D.lgs. 19 agosto 2016, n.175. Ricognizione partecipazioni possedute - Determinazioni in merito, in particolare relativamente alla partecipazione di 3Valli Ambiente&Sviluppo srl.

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala riunioni della Sede dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

AMMINISTRATORI	PRESENZE
DEIDIER Mauro	Sì
BORRA Paola	Sì
CHIADO' FIORIO TIN Antonio	NO Giust.
ROLLE Giovanni	Sì
TABASSO Remo	Sì
TOTINO Roberto	Sì
TRIVERO Franco	Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO

Riunito in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, di cui ognuno ha ricevuto le relative credenziali di accesso, in ragione del disposto dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;

Atteso che si è proceduto all'identificazione certa dei partecipanti;

Verificato che ha fatto ingresso in videoconferenza il Consigliere Giovanni Rolle;

Ricordato che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.09.2017, a seguito di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, si deliberava di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016, esprimendosi per il loro mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione;

Richiamato l'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", che dispone al primo comma "(...) *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna*

partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;

Ricordato che l'Ente detiene alcune partecipazioni in società e che in conseguenza è tenuto a svolgere l'analisi annuale del relativo assetto, cui consegue eventuale processo di razionalizzazione;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 17.01.2020, adottata nel corso delle sedute del 30.12.2019, con cui si deliberava di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018 esprimendosi per il loro mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione;

Considerato che, in relazione all'espletamento dell'adempimento dovuto nell'anno in corso, la direzione dell'Ente ha predisposto la relazione tecnica “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, da cui emerge la seguente situazione, lievemente modificata rispetto all'anno precedente, per il venire meno di una partecipazione indiretta:

Partecipazioni dirette

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta	Esito della ricognizione
3Valli Ambiente&Sviluppo	9571960013	72,24%	10.655,00	Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio	Razionalizzazione
Turismo Torino e Provincia – Società Consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.)	7401840017	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica	Mantenimento.

Partecipazioni indirette

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta	Esito della ricognizione
Nessuna					

Considerato che il paragrafo 3) delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 175/2016" della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR) prevede che "...gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità. Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto

dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito."

Ricordato che ai sensi dell'art. 7 c.2, lett. a), punto 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 gli enti gestori dei parchi naturali perseguono anche la finalità di “*promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali*”;

Ricordato che entrambe le partecipazioni dell'Ente attengono a tali finalità nella produzione di un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a d.lgs.19.8.2016, n.175) e nella autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o nello svolgimento delle sue funzioni, (art.4 c.2 lett.d, d.lgs.19.8.2016, n.175);

Rilevato, rispetto alla verifica delle condizionalità di cui all'articolo 20 del d.lgs.19.8.2016, n.175 che la Società 3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l.

ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori

ha conseguito un fatturato medio inferiore a € 500.000 (ex c.12-quinquies dell'art.26 del d.lgs. n.175/16), e che questi elementi impongono la necessità di un piano di razionalizzazione per il superamento dei parametri limite di cui al c.2 lett. b) e d);

Appreso che la società non ha debiti da finanziamento, è basata sul volontariato gratuito degli amministratori ed ha ottemperato ai bisogni per cui era stata creata in termini occupazionali e di servizi prestati;

Constatato che non sia verosimile un aumento di fatturato che permetta di raggiungere il milione di euro individuato quale elemento sostanziale per permetterne l'esistenza;

Vista la proposta di razionalizzazione della direzione, contenuta in relazione, da portare alla prossima Assemblea societaria, da realizzare attraverso lo scioglimento anticipato della Società secondo quanto previsto dall'art.13 c.6 dello Statuto della Società 3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l.;

Posto che l'Ente è azionista di maggioranza, possedendo il una quota di partecipazione di € 10.665 pari al 72,24% del capitale sociale;

Ritenuto opportuno accogliere tale proposta;

Rilevato, rispetto alla verifica delle condizionalità di cui all'articolo 20 del d.lgs.19.8.2016, n.175, che la Società Consortile a responsabilità limitata Turismo Torino e Provincia rispetta tutti i parametri di cui al c.2, e non richiede in conseguenza alcun provvedimento di razionalizzazione;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra e dell'analisi dell'attività svolta per il perseguimento dei fini di sviluppo delle potenzialità turistiche dei parchi naturali di cui all'art 7 c.2 lett. a), punto 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19, mantenere la partecipazione di € 500 dell'Ente nella Società Consortile a responsabilità limitata Turismo Torino e Provincia;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;

Con votazione palese avente il seguente esito:

presenti e votanti:	n. 6
voti favorevoli:	n. 6
voti contrari:	n. 0
astenuti:	n. 0

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A - "*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019*", unito alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, facendo proprie le conclusioni del proposto piano di razionalizzazione che prevedono:

- ✓ per 3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l. razionalizzazione, attraverso proposta di scioglimento anticipato della società,
- ✓ per Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. il mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

2. di presentare in Assemblea straordinaria della Società 3 Valli Ambiente & Sviluppo s.r.l. la volontà dell'Ente di scioglimento anticipato della società, dando mandato al liquidatore individuato in quella sede di procedere per la fase di messa in liquidazione;

3. di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

4. di procedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;

5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

La presente deliberazione, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo <https://www.parchialpicozie.it/>

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Il Presidente dell'Ente
Firmato digitalmente

Deidier dr. Mauro